



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1655

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIANLUCA CAVALLO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Ocf n. 1032 del 27 febbraio 2019, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Gianluca Cavallo, nato a Battipaglia (SA), il 7 giugno 1987;

PREMESSO che in data 22 febbraio 2019 (prot. n. 0007119) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti inviato dalla Procura della Repubblica di *[omissis]* inerente al Sig. Cavallo Gianluca;

PREMESSO che dall'esame del certificato dei carichi pendenti è emerso che il Sig. Cavallo è imputato nel procedimento penale individuato dal *[omissis]*, in ordine al reato previsto *[omissis]*;

PREMESSO che il 15 maggio 2020 (prot. n. 0023180), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso, fornendo riscontro ad una richiesta dell'Ufficio Vigilanza Albo del 13 maggio 2020 (prot. n. 0022791), l'aggiornamento del certificato dei carichi pendenti relativo al consulente finanziario. Il citato certificato dei carichi pendenti, alla data *[omissis]*, ha confermato la pendenza del procedimento penale sopra indicato nei confronti del Sig. Cavallo;



PREMESSO che con nota dell'8 settembre 2020 (prot. n. 0040513), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] ha comunicato all'Organismo, riscontrando alle precedenti richieste di informazioni dell'Organismo – volte a conoscere lo stato del procedimento penale sopra indicato e a ricevere copia [omissis] nei confronti del consulente finanziario in relazione al medesimo – che la successiva udienza nell'ambito del procedimento penale [omissis] era prevista per [omissis];

PREMESSO che con nota del 12 febbraio 2021 (prot. n. 0009688), il consulente finanziario, fornendo riscontro alle precedenti richieste di informazione inviate dall'Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso copia [omissis] nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, emesso nei suoi confronti [omissis] dal [omissis];

PREMESSO che [omissis], emesso nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis] ([omissis]), ha chiarito che il Sig. Cavallo risulta imputato, [omissis];

PREMESSO che nell'ambito della medesima nota il consulente finanziario ha evidenziato che la successiva udienza nell'ambito del procedimento penale in esame è prevista per [omissis], trasmettendo contestualmente una memoria difensiva;

PREMESSO che, con lettera del 15 febbraio 2021 (prot. n. 0010331), notificata all'interessato nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Cavallo l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato, per il reato di cui [omissis] nell'ambito del procedimento penale individuato dal [omissis] ([omissis]);

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento cautelare il consulente finanziario non ha presentato documentazione difensiva aggiuntiva rispetto alla memoria difensiva trasmessa in data 12 febbraio 2021;

PREMESSO che nell'ambito della nota trasmessa all'Organismo il 12 febbraio 2021 il consulente finanziario ha allegato la memoria difensiva redatta dall'Avv. [omissis] il [omissis] e trasmessa, nel suo interesse, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis]. Nell'ambito di tale documentazione difensiva:

- sono stati ricostruiti i fatti addebitati al Sig. Cavallo, specificando che [omissis];
- è stato rappresentato che [omissis];



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento, in particolare, alle modalità di commissione dei fatti contestati, è stato rilevato che *[omissis]*;
- è stata rilevata *[omissis]*;

PREMESSO che nella nota del 12 febbraio 2021, il consulente finanziario ha anche evidenziato che *[omissis]*;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



RILEVATO che il reato previsto *[omissis]*, per il quale il Sig. Cavallo è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno, *[omissis]*;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Cavallo, consistenti *[omissis]*, sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, con riferimento alle deduzioni difensive presentate dal consulente finanziario in data 12 febbraio 2021, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, *[omissis]*;
- concernono, similmente, il solo merito del procedimento penale *[omissis]*. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza o meno del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Cavallo, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Cavallo dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Cavallo dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Gianluca Cavallo, nato a Battipaglia (SA), il 7 giugno 1987, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti